

DL cura Italia: via libera definitivo dal Parlamento con la fiducia

24 Aprile 2020

L'Aula della Camera ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" (**DDL 2463/C** - Relatore On. Beatrice Lorenzin del Gruppo parlamentare PD), con la questione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello trasmesso dal Senato.

Sono state, in particolare, confermate le seguenti disposizioni auspiccate da **ANCE (si veda al riguardo la notizia di ["Interventi" del 3 aprile u.s.](#))**:

-viene disposto, con riferimento alla norma del testo sul trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, che **i datori di lavoro che presentino domanda siano dispensati** dall'osservanza della **procedura di comunicazione e consultazione sindacale** di cui all'art.14 del Dlgs 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall'art.15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del Dlgs 148/ 2015;

-viene previsto, con riferimento alla norma del testo sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, che **tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, **conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

Tale previsione si applica anche alle **segnalazioni certificate di inizio attività**, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle **autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali** comunque denominate nonché anche **al ritiro dei titoli abilitativi edilizi** comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Viene, altresì, previsto che il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle **convenzioni di lottizzazione** di cui all'art.28 della L 1150/1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, **sono prorogati di 90 giorni.**

Viene, inoltre, disposto che **nei contratti tra privati**, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto **l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura** i termini di inizio e fine lavori si intendono **prorogati per un periodo pari alla durata della proroga.** In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al **pagamento dei lavori** eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

Nel corso dell'esame in Aula della Camera sono stati **presentati ed accolti numerosi ordini del giorno** ed, in particolare, i seguenti di interesse **ANCE** ([vedi notizia di "Interventi" del 22 aprile u.s.](#)) che impegnano il Governo ad "adottare le opportune iniziative legislative volte a prevedere che **alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2016 nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi non si applichino le previsioni e la sospensione prevista dall'art. 103** del provvedimento in esame e dell'art 37 del DI 23/2020."

Si tratta degli odg nn. 95 (primo firmatario On. Erica Mazzetti del Gruppo FI) e 272 (primo firmatario On. Cristian Invernizzi del Gruppo Lega), accolti in un testo così riformulato: *"impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative legislative volte a **prevedere la non applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 del provvedimento in esame e dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 del 2020**, ai termini dei procedimenti di affidamento di cui al decreto legislativo n. 52 del 2016, se svolti da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, ovvero se individuati da amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori quali procedimenti aventi il fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza di attività essenziali ed indispensabili per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali"*.

Per le modifiche approvate dal Senato si veda notizia del [9 aprile 2020](#).

Per i contenuti del provvedimento come emanato dal governo si veda notizia del [20 marzo 2020](#).